

DR n. 24

Teramo, 28 gennaio 2021

IL RETTORE

VISTO

il DM n. 218 del 16 giugno 2020 con il quale il MUR ha definito *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021”* e segnatamente i punti nn. 12, 13 e 14 dell’Allegato 2 ai sensi dei quali:

- *“Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”;*
- *“Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.*

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili”;

- *“Gli atenei devono prevedere nei loro avvisi o bandi che l’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche*

acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo".

- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'accesso ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a c.u. a numero programmato nazionale in Medicina Veterinaria (classe LM-42) approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle relative sedute del 12 maggio 2020 e del 20 maggio 2020 ed emanato con DR n. 198 del 27 maggio 2020;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DR n. 411/2008, e in particolare l'art. 21 comma 6 e comma 7;
- VISTO il Regolamento Studenti per l'a.a. 2020/2021, emanato con DR n 279 del 23 luglio 2020 e in particolare l'art. 32;
- VISTA la nota prot. n. 1843 del 26 gennaio 2021 con cui l'Ufficio Statistico e parametri informatizzati per la Didattica ha trasmesso le risultanze della ricognizione relativa ai posti disponibili per ammissioni ad anni successivi al primo presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2020/2021;
- PRESO ATTO della riapertura con efficacia *erga omnes* delle graduatorie relative alle prove di ammissione svoltesi per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 con conseguente riassegnazione dei posti, originariamente riservati a candidati extracomunitari residenti all'estero, in favore dei candidati utilmente collocati in graduatoria che, di fatto, ha privato gli Atenei della disponibilità degli stessi;

DECRETA

BANDO PER LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI PER ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN MEDICINA VETERINARIA (LM-42) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO PER L'A.A. 2020/2021

Art. 1

Destinatari e requisiti di ammissione alla selezione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando:



- a) Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria (classe LM-42) presso altro Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario che intendono richiedere un trasferimento in ingresso presso questo Ateneo;
 - b) Studenti iscritti a un corso di studio attivo presso altro Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario che intendono richiedere un trasferimento in ingresso presso questo Ateneo;
 - c) Studenti iscritti ad un corso di studio attivo presso l'Università degli Studi di Teramo che intendono richiedere un passaggio di corso;
 - d) Laureati che intendono richiedere un'immatricolazione con abbreviazione di carriera a seguito di convalida della carriera pregressa.
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva è necessario essere in possesso di una pregressa carriera universitaria che sia o conclusa con conseguimento del titolo finale o in itinere presso questo o altro Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario.
3. La partecipazione alla presente procedura è esclusa in caso di primo accesso al sistema universitario.

Art. 2

Posti disponibili

1. Il numero di posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo per l'a.a. 2020/2021 è il seguente:

Anno di corso con riferimento all'anno accademico 2020/2021	Coorte di riferimento	Posti disponibili per studenti italiani, comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e per extracomunitari residenti all'estero	Posti riservati agli studenti extracomunitari residenti all'estero
II	2019/2020	1	0
III	2018/2019	1	0
IV	2017/2018	1	0
V	2016/2017	0	0

Art. 3

Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alla presente selezione devono essere presentate mediante il modulo di cui all'Allegato A al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, entro il termine perentorio del **1° marzo 2021**.
2. Le domande possono essere:
 - inviate per via telematica, da una casella di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo protocollo@pec.unite.it indicando nell'oggetto "Domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo - Corso di laurea Magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria a.a. 2020/2021". Non saranno ammesse domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata;

- spedite mediante Raccomandata 1 all'indirizzo Università degli Studi di Teramo – Via R. Balzarini, n°1 – 64100 Teramo (TE) – Italy, indicando all'esterno del plico “Domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo - Corso di laurea Magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria a.a. 2020/2021”. Per le domande inviate con raccomandata farà fede il timbro di invio e l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali;
- consegnata a mano all'Ufficio Relazioni con il pubblico e protocollo presso il Campus Aurelio Saliceti, Polo Gabriele D'Annunzio, IV livello (ponte giallo) - Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo, facendo riferimento al seguente orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle 16:30 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

In caso di consegna diretta farà fede la data indicata dalla ricevuta sottoscritta dal personale dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e protocollo.

3. Alla domanda di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere allegati:

A) Per studenti provenienti da corsi di studio di un Ateneo italiano:

A1) Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente decreto, attestante:

A1a elenco degli esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi dei CFU acquisiti, della data di sostenimento, del voto conseguito e dei relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD);

A1b elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non siano stati ancora sostenuti i relativi esami con indicazione dei CFU e del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD).

A2) Ordinamento del corso frequentato con indicazione di tutti gli insegnamenti divisi per anno, dei CFU totali e dei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD);

A3) Programma dettagliato di tutti gli insegnamenti dei quali si è già sostenuto l'esame o si è acquisita la frequenza;

A4) Copia di un documento di identità valido;

NB. I documenti di cui ai precedenti punti nn. A2) e A3) dovranno essere prodotti su carta intestata dell'Università di provenienza con timbro e firma del funzionario competente.

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti A2) e A3) i candidati la cui carriera pregressa sia stata acquisita presso un corso di studi attivo presso questo Ateneo.

In caso di mancanza della documentazione di cui al precedente punto A), o di parte di essa, nonché di non conformità della stessa a quanto previsto dal presente Decreto, la domanda di partecipazione non sarà considerata valida in quanto incompleta dei dati e documenti indispensabili per la valutazione della stessa.

B) Per studenti provenienti da corsi di studio di un Ateneo straniero comunitario o extracomunitario:

B1) La seguente documentazione prodotta su carta intestata dell'Università straniera di provenienza con timbro della stessa e firma del funzionario competente corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata:

- B1a certificazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza relativa agli esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi dei CFU (ECTS) acquisiti, della data di sostenimento, del voto conseguito, delle frequenze se acquisite, del numero di ore di didattica frontale e, se previsto, del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD);
- B1b certificazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza relativa agli insegnamenti frequentati per i quali non siano stati ancora sostenuti i relativi esami con indicazione per ciascuno di essi del numero di CFU (ECTS), del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD) (qualora previsto) e del numero di ore di frequenza effettivamente acquisite;
- B1c piano di studio dettagliato del corso frequentato, con indicazione di tutti gli insegnamenti divisi per anno, dei CFU (ECTS) totali e, se previsti, dei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD);
- B1d programma dettagliato di tutti gli insegnamenti dei quali si è già sostenuto l'esame o si è acquisita la frequenza;
- B2) Copia di un documento di identità valido.

In caso di mancanza della documentazione di cui al precedente punto B), o di parte di essa, nonché di non conformità della stessa a quanto previsto dal presente Decreto, la domanda di partecipazione non sarà considerata valida in quanto incompleta dei dati e documenti indispensabili per la valutazione della stessa.

Art. 4

Criteri di ammissione ad anni successivi al primo

1. Ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria attivo presso l'Università degli Studi di Teramo è necessario soddisfare i requisiti minimi di carriera di cui alla seguente Tabella:

Per l'accesso al	E' necessario aver acquisito
Secondo anno	Almeno 28 CFU relativi ad attività didattiche del 1° anno di corso
Terzo anno	Almeno 52 CFU relativi ad attività didattiche del 1° e del 2° anno di corso
Quarto anno	Almeno 76 CFU relativi ad attività didattiche del 1°, del 2° e del 3° anno di corso
Quinto anno	Almeno 109 CFU relativi ad attività didattiche del 1°, del 2°, del 3° e del 4° anno di corso

Art. 5

Valutazione delle domande. Criteri di formazione della graduatoria di merito.

Pubblicazione degli esiti

1. La valutazione delle carriere pregresse è demandata, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo citato in premessa, al Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria, che ne approva gli esiti con delibera.
2. Qualora, dopo la valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, il numero dei candidati ammissibili ad un determinato anno di corso risulti inferiore al numero dei posti disponibili per il medesimo anno, gli stessi saranno immatricolati d'ufficio.

3. Qualora, dopo la valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, il numero dei candidati ammissibili ad un determinato anno di corso sia superiore al numero dei posti disponibili per il medesimo anno, il Consiglio di Facoltà procederà ad approvare un'apposita graduatoria secondo i seguenti criteri di merito:

- 1) maggior numero di CFU conseguiti riconoscibili;
- 2) a parità di CFU conseguiti riconoscibili, maggior numero degli esami sostenuti riconoscibili;
- 3) a parità di CFU riconoscibili e di numero degli esami sostenuti riconoscibili, media dei voti;
- 4) in caso di ulteriore parità, minore età anagrafica.

4. Gli esiti delle valutazioni delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva e l'eventuale graduatoria di cui al comma precedente saranno pubblicati entro il 16 aprile 2021 su apposita pagina del sito web di Ateneo, sezione Segreteria Studenti [https://www.unite.it/UniTE/Segreteria Studenti](https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti).

5. La pubblicazione degli esiti e della eventuale graduatoria di merito ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.

6. A pena di decadenza, i candidati la cui domanda di ammissione ad anni successivi al primo è stata accolta, sono tenuti a perfezionare l'iscrizione all'anno di corso stabilito dal Consiglio di Facoltà, secondo le modalità e i termini che verranno indicati con apposito avviso pubblicato alla pagina web di pubblicazione degli esiti.

7. La mancata formalizzazione dell'iscrizione al Corso di Laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria attraverso il pagamento della prima rata COA per l'a.a. 2020/2021 entro i termini prescritti, ai sensi del precedente comma 6, sarà intesa quale rinuncia tacita e si procederà allo scorrimento della graduatoria in favore degli studenti collocati in posizione utile.

Art. 6

Cause di esclusione

1. Saranno escluse dalla presente procedura selettiva:

- 1) Le domande non sottoscritte con firma autografa;
- 2) Le domande non accompagnate dalla copia di un documento di identità valido;
- 3) Le domande sprovviste di tutta la documentazione richiesta dal presente bando ai fini della valutazione dei requisiti di carriera o corredate da documentazione incompleta, o non conforme a quanto previsto dal precedente art. 3 o falsa;
- 4) Le domande in cui il consenso al trattamento dei dati personali non risulti espresso in maniera chiara, esplicita ed univoca;
- 5) Le domande accompagnate da dichiarazioni false o mendaci;
- 6) Le domande presentate da candidati che effettuano il primo accesso al sistema universitario;
- 7) Le domande inviate da caselle di posta elettronica non certificata.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il dott. Gianni Massetti gmassetti@unite.it - tel. 0861/266344 - Area Servizi agli Studenti - Via R. Balzarini, 1 - Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per la finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali, richiesto al candidato nella domanda di partecipazione, non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procederà all'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.
3. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativi alla presente procedura, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo, contattabile all'indirizzo mail rpdp@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo Università degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR - Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo.

Art. 9

Pubblicazione e norme di rinvio

1. Il Presente Decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo e sul sito web istituzionale, sezione Segreteria Studenti https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa in materia di corsi di studio ad accesso programmato nazionale e ai Regolamenti vigenti presso questo Ateneo.

**F.to Il Rettore
Dino Mastrocola**